



C.RAI.P.I.

Cassa di Previdenza - Fondo Pensione dei dipendenti della RAI
Radio Televisione Italiana S.p.A. e delle altre società del Gruppo RAI

*Testo integrale dello Statuto C.RAI.P.I. approvato da COVIP con lettera del 6.8.2009, modificato dall'Assemblea Straordinaria dei Delegati del 26 novembre 2014, approvato da COVIP in data 4.6.2015 ed adeguato dal Consiglio d'Amministrazione nella riunione del 28 settembre 2016, del 24 maggio 2017, del 28.3.2018. Modificato dall'Assemblea Straordinaria dei Delegati del 24 ottobre 2018, approvato da COVIP con lettera del 5.12.2018, prot. 6145 ed adeguato dal Consiglio d'Amministrazione nella riunione del 01 marzo 2022. Modificato dall'Assemblea Straordinaria dei Delegati del 28 aprile 2022, approvato da COVIP con lettera Prot. n. 0003076/22 del 16.06.2022. **Adeguato dal Consiglio d'Amministrazione nella riunione del 14 novembre 2023 sulla base delle indicazioni emanate da COVIP con comunicazione del 23.10.2023, di cui alla lettera Prot. n. 0004470/23 del 24/10/2023.***

Craipi- Cassa di Previdenza Fondo pensione dei dipendenti della RAI – Radiotelevisione italiana e delle altre Società del Gruppo

Statuto

INDICE

PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

- Art. 1 – Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede e recapiti
- Art. 2 – Forma giuridica
- Art. 3 – Scopo

PARTE II - CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITÀ DI INVESTIMENTO

- Art. 4 – Regime del Fondo
- Art. 5 – Destinatari e tipologie di adesione
- Art. 6 – Scelte di investimento
- Art. 7 – Spese

PARTE III - CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

- Art. 8 – Contribuzione
- Art. 9 – Determinazione della posizione individuale
- Art. 10 – Prestazioni pensionistiche
- Art. 11 – Erogazione della rendita
- Art. 12 – Trasferimento e riscatto della posizione individuale
- Art. 13 – Anticipazioni

PARTE IV - PROFILI ORGANIZZATIVI

A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO

- Art. 14 – Organi **del Fondo**
- Art. 15 – Assemblea dei Delegati – Criteri di costituzione e composizione
- Art. 16 – Assemblea dei Delegati – Attribuzioni
- Art. 17 – Assemblea dei Delegati – Modalità di funzionamento e deliberazioni
- Art. 18 – Consiglio di amministrazione – Criteri di costituzione e composizione
- Art. 19 – Cessazione e decadenza degli Amministratori
- Art. 20 – Consiglio di amministrazione – Attribuzioni
- Art. 21 – Consiglio di amministrazione – Modalità di funzionamento e responsabilità
- Art. 22 – Presidente
- Art. 23 – Collegio dei Sindaci – Criteri di costituzione
- Art. 24 – Collegio dei Sindaci – Attribuzioni
- Art. 25 – Collegio dei Sindaci – Modalità di funzionamento e responsabilità
- Art. 26 – Direttore generale
- Art. 27 – Funzioni fondamentali

B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE

- Art. 28 – Incarichi di gestione
- Art. 29 – Depositario
- Art. 30 – Conflitti di interesse
- Art. 31 – Gestione amministrativa
- Art. 32 – Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio
- Art. 33 – Esercizio sociale e bilancio d'esercizio

PARTE V - RAPPORTI CON GLI ADERENTI

Art. 34 – Modalità di adesione

Art. 35 – Trasparenza nei confronti degli aderenti e dei beneficiari

Art. 36 – Comunicazioni e reclami

Art. 36-bis – Clausola compromissoria

PARTE VI - NORME FINALI

Art. 37 – Modifica dello Statuto

Art. 38 – Cause di scioglimento del fondo e modalità di liquidazione del patrimonio

Art. 39 – Rinvio

Cassa di Previdenza – Fondo pensione dei dipendenti della
RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A. e delle altre Società del gruppo RAI

CRAIPI

STATUTO

PARTE I IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

Art. 1 – Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede e recapiti

1. È costituito il Fondo Pensione “**CASSA DI PREVIDENZA – FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DELLA RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA SOCIETA’ PER AZIONI E DELLE ALTRE SOCIETA’ DEL GRUPPO RAI**”, in forma abbreviata “**Fondo Pensione C.RAI.P.I.**” (di seguito “**Fondo**”) in attuazione dell’accordo sindacale stipulato in data 18 dicembre 1989 tra la RAI e le OO.SS, FILIS CIGL, FIS CISL, UIL SIC, SNATER, (di seguito “**fonti istitutive**”).
2. **Il Fondo** ha durata illimitata, fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui al successivo art. 38.
3. **Il Fondo ha sede in Roma.**
4. L’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del Fondo è craipi@postacertificata.rai.it.

Art. 2 - Forma giuridica

1. **Il Fondo** ha la forma giuridica di associazione non riconosciuta ex artt. 36 e ss. C.c. ed è iscritto all’apposito albo tenuto dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP) con il numero 1309.

Art. 3 – Scopo

1. **Il Fondo** ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all’atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. A tale fine essa provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell’esclusivo interesse degli aderenti, e all’erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare, tempo per tempo vigente. Il Fondo non ha scopo di lucro.

PARTE II

CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITÀ DI INVESTIMENTO

Art. 4 – Regime del Fondo

1. **Il Fondo** opera in regime di contribuzione definita. L'entità delle prestazioni pensionistiche del **Fondo** è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.

Art. 5 – Destinatari e tipologie di adesione

1. Fatta salva la facoltà di trasferimento di cui al comma 3, sono iscritti **al Fondo**:

- i dipendenti a tempo indeterminato (operai, impiegati, quadri e professori d'orchestra, di seguito denominati "DIPENDENTI") della RAI e delle altre società del gruppo RAI (in quanto controllate ex art. 2359 c.c. e che aderiscano agli accordi aziendali sulla previdenza complementare), di seguito denominate "SOCIETÀ", in servizio alla data del 1° gennaio 1989, nonché, dalla data di assunzione a tempo indeterminato, quelli assunti successivamente alla predetta data e sino al 28 aprile 1993, anche se trasferiti presso altre SOCIETÀ che aderiscano espressamente agli accordi relativi **al Fondo** ;
- i dipendenti della RAI assunti a tempo indeterminato dopo il 28 aprile 1993, che abbiano volontariamente aderito, anche se trasferiti presso taluna delle altre SOCIETÀ, con le decorrenze previste dall'art. 29;
- con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2007 ed in attuazione dell'accordo sindacale del 28 giugno 2005, i dipendenti inseriti nei bacini di reperimento del personale a tempo determinato costituiti con gli accordi sindacali sottoscritti per detto personale, che abbiano volontariamente aderito;
- i dipendenti assunti con contratto di lavoro di Apprendistato ai sensi del vigente CCL della RAI e delle altre Società destinatarie del medesimo contratto.

2. Sono altresì iscritti **al Fondo** i dipendenti della Rai o di società del gruppo di cui ai commi che precedono e che aderiscano con il conferimento tacito ex art. 8, c. 7, lett. B, n. 1, del d. lgs n. 252/05 e successive modifiche ed integrazioni.

3. L'iscrizione ed il relativo obbligo di contribuzione cessano in tutti i casi in cui il "dipendente" non rientri più nell'ambito dei soggetti destinatari di cui al presente articolo, sempre che non abbia optato per il mantenimento della posizione individuale **nel Fondo** ai sensi dell'art. 12, comma 2, lett. E), e, segnatamente:

- in caso di cessazione del rapporto di lavoro a qualsivoglia titolo;
- qualora il "dipendente" perda il diritto alla qualifica di quadro, impiegato, operaio o professore d'orchestra;
- qualora la società diversa dalla RAI presso la quale il "dipendente" è inquadrato perda la qualifica di controllata dalla RAI ex art. 2359 c.c.. Al fine di salvaguardare la continuità della posizione previdenziale dell'iscritto, la società che si trovi nella situazione di cui al periodo precedente, può consentire il mantenimento dell'iscrizione **al Fondo**.

4. Sono beneficiari i soggetti che percepiscono le prestazioni pensionistiche.

Art. 6 – Scelte di investimento

1. Il Fondo è strutturato, secondo una gestione multi-comparto che prevede comparti differenziati per profili di rischio e di rendimento in modo tale da assicurare agli aderenti una adeguata possibilità di scelta. Il Consiglio d'Amministrazione, sulla base delle disponibilità patrimoniali, istituisce i comparti, anche attraverso polizze assicurative rami I, III e V, in modo tale da assicurare agli iscritti, tenendo conto della loro propensione al rischio/rendimento, una adeguata possibilità di scelta. La politica di investimento relativa a ciascun comparto, le relative caratteristiche e i diversi profili di rischio e rendimento sono descritti nella Nota informativa. La Nota informativa descrive le caratteristiche del/i profilo/i di investimento caratterizzato/i da combinazioni di comparti predefinite.

2. È previsto un comparto garantito, destinato ad accogliere il conferimento tacito del TFR, ai sensi della normativa tempo per tempo vigente. Tale comparto è individuato nella Nota informativa. A seguito di tale conferimento è riconosciuta la facoltà di trasferire la posizione individuale ad altro comparto a prescindere dal periodo minimo di permanenza di cui al comma 3.

3. L'aderente, all'atto dell'adesione sceglie il comparto, o i comparti, in cui far confluire i versamenti contributivi con facoltà di modificare nel tempo tale destinazione. **In caso di mancata scelta si intende attivata l'opzione verso il profilo di investimento caratterizzato da combinazioni di comparti predefinite identificato dal Fondo e indicato nella Nota informativa.** L'aderente può inoltre riallocare la propria posizione individuale tra i diversi comparti nel rispetto del periodo minimo di un anno dall'iscrizione, ovvero dall'ultima riallocazione secondo le percentuali minime/massime stabilite dal Consiglio di Amministrazione. In questo caso i versamenti contributivi successivi sono suddivisi sulla base delle nuove percentuali fissate all'atto della riallocazione, salvo diversa disposizione dell'aderente.

Art. 7 - Spese

1. L'iscrizione **al Fondo** comporta le seguenti spese:

- a) spese relative alla fase di accumulo, connesse alla gestione finanziaria, indirettamente a carico dell'aderente in percentuale del patrimonio del Fondo;
- b) spese relative alla fase di erogazione delle rendite.

2. Le spese per la gestione **del Fondo** sono a carico della RAI e delle altre società proporzionalmente in relazione al numero degli iscritti, ad eccezione degli oneri tributari e di eventuali contribuzioni derivanti da obblighi di legge e/o comunque obbligatori, che saranno posti a carico degli iscritti in percentuale sulle rispettive posizioni individuali.

3. Gli eventuali compensi ai componenti degli organi collegiali e di quant'altro non strettamente connesso con le spese di gestione sono posti a carico della RAI.

4. Gli importi relativi alle spese di cui al comma 1 sono riportati nella Nota informativa. L'organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità di prelievo delle suddette spese e li indica nella Nota informativa.

PARTE III CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

Art. 8 – Contribuzione

1. Il finanziamento **del Fondo** può essere attuato mediante: i contributi a carico del lavoratore; i contributi del datore di lavoro; il TFR maturando. Il versamento del TFR avviene con cadenza almeno annuale.
2. La misura minima dei contributi a carico, rispettivamente, delle imprese e dei lavoratori aderenti è stabilita dalla stessa fonte istitutiva secondo i criteri indicati dall'art. 8, comma 2, del Decreto del Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito "Decreto").
3. In particolare, le entrate **del Fondo** sono costituite:
 - a) dalle contribuzioni corrisposte dagli iscritti e dalle società, con le decorrenze indicate dall'art. 28, come previsto dalle fonti istitutive specificamente riferite agli iscritti fino al 28 aprile 1993 ed a quelli dal 29 aprile 1993;
 - b) dagli eventuali proventi derivanti dalla gestione finanziaria delle risorse **del Fondo**;
 - c) dalle somme che l'iscritto abbia trasferito da altro fondo pensione;
 - d) versamenti volontari aggiuntivi dell'iscritto. Le modalità ed i termini di tali versamenti volontari sono individuati dalle norme operative interne.
4. Ferme restando le misure minime di cui al comma 2, riportate nella Nota Informativa, l'aderente determina liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico.
5. È prevista la destinazione al Fondo del TFR maturando in misura integrale o parziale sulla base delle previsioni delle fonti istitutive, secondo quanto riportato nella Nota informativa. È comunque consentito al lavoratore di rivedere successivamente la scelta effettuata con riguardo alla quota di TFR da destinare al Fondo.
6. Le nuove adesioni **al Fondo**, realizzate tramite il solo conferimento del TFR maturando, esplicito o tacito che sia, non comportano l'obbligo di versamento della contribuzione a carico del lavoratore né del datore di lavoro di cui al comma 2, salvo diversa volontà degli stessi. Qualora il lavoratore contribuisca al Fondo, è dovuto anche il contributo del datore di lavoro stabilito dalle fonti istitutive. Il lavoratore che abbia aderito, in maniera tacita od esplicita, con il solo TFR può peraltro successivamente decidere di aderire con la contribuzione a proprio carico; in questo caso, avendone diritto, potrà beneficiare anche della contribuzione a carico dell'azienda nella misura prevista dagli iscritti in data successiva al 28 aprile 1993. Le decorrenze della contribuzione sono quelle previste dall'art. 34.
7. In costanza del rapporto di lavoro l'aderente ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento del TFR maturando **al Fondo**. È possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento. La sospensione della contribuzione non comporta la cessazione della partecipazione al Fondo.
8. L'aderente può decidere di proseguire la contribuzione **al Fondo** oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.
9. In caso di mancato o ritardato versamento, il datore di lavoro è tenuto a reintegrare la posizione individuale dell'aderente secondo modalità operative che saranno definite con apposita regolamentazione

del Fondo. Inoltre, l'azienda è tenuta a risarcire il Fondo di eventuali spese dovute al mancato adempimento contributivo.

Art. 9 - Determinazione della posizione individuale

1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente, è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.
2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese direttamente a carico dell'aderente. Come riportato in Nota Informativa, non sono previste spese direttamente a carico dell'aderente.
3. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento del singolo comparto d'appartenenza. Il rendimento di ogni singolo comparto è calcolato come variazione relativa del valore della quota del periodo considerato.
4. Ai fini del calcolo del valore della quota le attività che costituiscono il patrimonio del comparto sono valutate al valore di mercato; pertanto, le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.
5. Il Fondo determina il valore della quota e, conseguentemente, della posizione individuale di ciascun aderente con cadenza almeno mensile, alla fine di ogni mese. I versamenti sono trasformati in quote e frazioni di quote sulla base del primo valore di quota successivo al giorno in cui si sono resi disponibili per la valorizzazione.
6. Il valore della posizione individuale oggetto delle prestazioni di cui agli artt. 10, 12 e 13 è quello risultante al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui il Fondo ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto alle prestazioni.
7. Ai sensi del Decreto, nella fase di accumulo le posizioni individuali costituite presso il Fondo sono intangibili e non possono formare oggetto di sequestro o pignoramento da parte dei creditori dell'aderente.

Art. 10 – Prestazioni pensionistiche

1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. Il predetto termine è ridotto a tre anni per il lavoratore che cessa il rapporto di lavoro per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposta in un altro Stato membro dell'Unione europea. L'aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del comma 8 dell'art. 8 del presente Statuto ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.
2. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
3. L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa e abbia maturato almeno 20 anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari di cui al comma 1, ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) con un anticipo massimo di cinque

anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

4. L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore 24 mesi e abbia maturato il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari di cui al comma 1, ha facoltà di richiedere la rendita di cui al precedente comma 3 con un anticipo massimo di 10 anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

5. La porzione della posizione individuale di cui si chiede il frazionamento verrà fatta confluire, salvo diversa scelta dell'aderente, nel comparto più prudente individuato dal Fondo e indicato nella Nota informativa. L'aderente può successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza.

6. Nel corso della erogazione della RITA l'aderente può richiederne la revoca; ciò comporta la cessazione dell'erogazione delle rate residue.

7. Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, l'aderente ha la facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto e l'anticipazione di cui ai successivi artt. 12 e 13, ovvero la prestazione pensionistica.

8. In caso di trasferimento ad altra prestazione pensionistica la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale.

9. L'aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.

10. L'aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare, istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale. Per questi soggetti resta ferma la possibilità di optare sul montante individuale accantonato a far data dal 1° gennaio 2007 per l'applicazione della normativa di cui all'art. 23, comma 7, lett. C), del Decreto.

11. Le prestazioni pensionistiche, in capitale e rendita, sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

12. L'aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto dall'art. 12, commi 5 e 6.

Art. 11 - Erogazione della rendita

1. Per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita **il Fondo** stipula, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalla normativa tempo per tempo vigente, apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione di cui all'art. 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, all'aderente è erogata una rendita vitalizia immediata calcolata in base alla posizione individuale maturata, eventualmente integrato della garanzia di risultato, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare in forma di capitale.

3. L'aderente può richiedere comunque l'erogazione della rendita in una delle tipologie indicate nella Nota informativa.

Art. 12 – Trasferimento e riscatto della posizione individuale

1. L'aderente **al Fondo** può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione **al Fondo**.

2. Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, l'aderente che perda i requisiti di partecipazione **al Fondo** prima del pensionamento può:

a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa.

b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria.

c) riscattare l'intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi.

d) riscattare per intero la posizione individuale maturata ai sensi dell'art. 14, comma 5, del d. lgs 252/05.

e) mantenere la posizione individuale in gestione presso il Fondo, anche in assenza di ulteriore contribuzione. Tale opzione trova automatica applicazione in difetto di diversa scelta da parte dell'iscritto. Nell'ipotesi in cui il valore della posizione individuale maturata non sia superiore all'importo di una mensilità dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, il Fondo informa l'aderente della facoltà di trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare, ovvero di richiedere il riscatto dell'intera posizione di cui al comma 2, lettera d).

3. In caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, ovvero nel corso dell'erogazione della "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA), la posizione individuale è riscattata dai soggetti dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche, o in mancanza dagli eredi. In mancanza di tali soggetti, la posizione resta acquisita **al Fondo**.

4. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione.

5. **Il Fondo** provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente, con tempestività e comunque entro e non oltre il termine massimo di 6 mesi decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.

6. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione **al Fondo**.

7. La facoltà di trasferimento ovvero di riscatto della posizione individuale di cui al comma 1 e al comma 2, va esercitata da parte dell'iscritto, indirizzando **al Fondo**, specifica domanda.

Art. 13 - Anticipazioni

1. L'aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:

a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche.

b) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

c) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.

2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.

3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.

4. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione, sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.

5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate al lordo dell'imposizione fiscale, a scelta dell'aderente e in qualsiasi momento secondo modalità stabilite dal Consiglio di amministrazione.

6. Le anticipazioni di cui al comma 1, lettera a), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

7. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di 6 mesi decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi, e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.

PARTE IV PROFILI ORGANIZZATIVI

A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO

Art. 14 – Organi **del Fondo**

1. Sono Organi **del Fondo**:

- l'Assemblea dei Delegati;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio dei Sindaci;
- il Direttore Generale.

Nell'ambito del sistema di governo del Fondo sono altresì presenti la Funzione Fondamentale di Gestione dei Rischi e la Funzione Fondamentale di Revisione Interna.

Art. 15 – Assemblea dei Delegati – Criteri di costituzione e composizione

1. L'Assemblea dei Delegati, di seguito Assemblea, rappresenta l'universalità degli iscritti. I Componenti sono eletti secondo quanto stabilito dal Regolamento Elettorale predisposto dalle fonti istitutive, nel rispetto di principi che assicurino agli aventi diritto la possibilità di prendere parte all'elettorato attivo e passivo del Fondo, valorizzando, con riguardo all'elettorato passivo, l'equilibrio tra i generi. Gli iscritti saranno rappresentati nell'assemblea da loro delegati, secondo quanto stabilito dal Regolamento Elettorale che costituisce parte integrante delle fonti istitutive. La individuazione dei delegati, che comporterà l'attribuzione ad essi di pieni poteri per ciò che concerne le decisioni da assumere in sede assembleare, avverrà mediante votazione da parte degli iscritti.

2. I Delegati durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

3. Qualora uno dei delegati nel corso del mandato cessi dall'incarico per qualsiasi motivo si procede alla sua sostituzione secondo le norme a riguardo stabilite dal regolamento elettorale. Il delegato subentrante ai sensi del presente articolo cessa dalla carica contestualmente ai delegati in carica all'atto della sua elezione. L'assenza ingiustificata ad almeno due assemblee consecutive costituisce causa di decadenza del delegato.

4. Alle assemblee intervengono anche i membri del Consiglio di amministrazione, senza facoltà di voto.

5. I Sindaci intervengono alle assemblee, senza facoltà di voto.

Art. 16 – Assemblea dei Delegati – Attribuzioni

1. L'assemblea si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria.

2. L'assemblea in seduta ordinaria: approva il bilancio annuale preventivo e consuntivo, elegge i membri del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei Sindaci di propria competenza, nomina la società di revisione contabile in conformità alle previsioni di legge e delibera su questioni di volta in volta proposte

all'ordine del giorno. L'Assemblea conferisce inoltre l'incarico del controllo contabile ad una società esterna di revisione **legale dei conti e delibera in merito all'esercizio dell'eventuale azione di responsabilità nei confronti della medesima società di revisione.**

3. L'assemblea in seduta straordinaria: delibera sulle modifiche dello statuto – fatte salve le modifiche approvate dal Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 20, comma 2, lettera d) – e sullo scioglimento **del Fondo**; in tali casi l'assemblea si considera validamente costituita con la presenza di tanti delegati che rappresentino almeno i **tre quarti** dei Delegati; le delibere riguardanti le modifiche allo Statuto dovranno essere approvate con il voto favorevole **della maggioranza dei presenti, quelle relative allo scioglimento del Fondo con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Delegati.**

Art. 17 – Assemblea dei Delegati – Modalità di funzionamento e deliberazioni

1. L'assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di amministrazione in Italia, anche fuori della sede legale, nei locali che saranno di volta in volta resi noti nella relativa comunicazione. Questa deve essere inviata almeno 15 giorni prima della data fissata per la convocazione e deve contenere l'elenco degli argomenti in discussione, nonché la data per l'eventuale seconda convocazione. La convocazione viene effettuata dal Presidente, con comunicazione trasmessa per posta elettronica, con avviso di recapito, all'indirizzo comunicato da ciascun Delegato al momento dell'insediamento.

2. L'assemblea in seduta ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio.

3. Le assemblee ordinaria e straordinaria saranno altresì convocate quando ne è fatta richiesta motivata, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un decimo dei delegati (ovvero il 10% dei delegati) ovvero da tre componenti del Consiglio o del Collegio dei Sindaci.

4. L'assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza del 50% più uno dei delegati in prima convocazione e del 20% dei delegati in seconda convocazione. Essa delibera con il voto favorevole di tanti delegati che rappresentino la maggioranza degli intervenuti.

5. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita **con la presenza di tanti delegati che rappresentino almeno tre quarti dei Delegati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per la delibera di scioglimento del Fondo l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Delegati.**

6. Ogni Delegato ha diritto ad un voto. Ogni Delegato può, mediante delega scritta, farsi rappresentare in Assemblea da altro Delegato della componente di appartenenza. La delega di rappresentanza può essere conferita soltanto per assemblee singole, con effetto anche per gli eventuali aggiornamenti, non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Per ciascun Delegato le deleghe non possono superare il numero di una.

7. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione. In caso di sua mancanza, l'assemblea nomina il proprio Presidente.

8. L'assemblea nomina altresì un Segretario.

9. Il verbale di riunione dell'Assemblea ordinaria è redatto da un Segretario ed è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 18 – Consiglio di amministrazione - Criteri di costituzione e composizione

1. **Il Fondo** è amministrato da un Consiglio di amministrazione costituito da otto componenti, quattro dei quali nominati dalla RAI e quattro eletti dall'Assemblea dei delegati in rappresentanza degli iscritti sulla base di liste predefinite.
2. L'elezione del Consiglio di amministrazione avviene con le seguenti modalità: Le liste sono predisposte dalle Organizzazioni sindacali istitutive ovvero firmatarie del CCL per la RAI e le aziende del Gruppo che abbiano altresì sottoscritto gli accordi relativi **al Fondo** e che hanno concorso alla costituzione dell'Assemblea dei Delegati.
3. Le liste devono essere composte da un numero di candidati fino ad un massimo pari al numero dei consiglieri effettivi eleggibili più un eventuale "supplente" per ogni effettivo. Per ogni lista saranno eletti tanti consiglieri quante volte il quoziente elettorale (rapporto tra voti validi e numero dei consiglieri da eleggere) risulta contenuto nel numero dei voti validi da essa riportati, fino a concorrenza del numero dei candidati presentati; in caso di insufficienza del quoziente, sarà valido il maggior numero di resti ed, inoltre, a parità di resti fra liste diverse si ricorrerà al sorteggio. A seguito dell'assegnazione dei posti disponibili per ciascuna lista saranno eletti i candidati che avranno riportato il maggior numero di preferenze nelle rispettive liste e, a parità di preferenze tra candidati della medesima lista, si procederà secondo la successione dei nominativi della lista stessa. Nel caso di lista unica l'attribuzione dei seggi avverrà sulla base delle preferenze riportate dai candidati.
4. Tutti gli Amministratori devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
5. Il 50% dei membri del Consiglio di amministrazione dovrà essere iscritto **al Fondo** o comunque essere dipendente di una società del Gruppo RAI. Tale percentuale è ripartibile tra le due componenti che formano il Consiglio di amministrazione, fermo restando che almeno due componenti del Consiglio di Amministrazione siano iscritti **al Fondo**, uno di parte aziendale, uno di parte sindacale.
6. Non possono assumere la carica di Amministratore coloro che nell'esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Sindaco.
7. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di ineleggibilità o incompatibilità, comportano la decadenza dal Consiglio di amministrazione.
8. I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica per massimo tre esercizi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e possono essere riconfermati per un massimo di tre mandati consecutivi.

Art. 19 - Cessazione e decadenza degli Amministratori

1. Qualora nel corso del mandato dovessero cessare dall'incarico, per qualsiasi ragione, uno o più membri del consiglio di amministrazione:
 - se trattasi di membro designato dalla RAI, quest'ultima lo sostituisce nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 18 comma 5;

- se trattasi di membro eletto dagli iscritti subentra il relativo “supplente”, a norma del precedente art. 18 comma 3. In caso di carenza dei supplenti, i Consiglieri in carica dovranno senza indugio convocare l'Assemblea dei Delegati affinché proceda alla elezione dei Consiglieri mancanti, secondo la procedura di cui al citato art. 18, comma 3; qualora tale esaurimento riguardi i supplenti dell'organo di amministrazione, l'elezione dovrà garantire il rispetto delle condizioni di cui all'art. 18, comma 5.

2. Gli Amministratori nominati ai sensi del presente articolo decadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

3. Se per effetto dei subentri di cui ai precedenti commi risulta sostituita oltre la metà dei componenti l'originario Consiglio, gli Amministratori in carica devono senza indugio convocare l'Assemblea affinché provveda al rinnovo della parte dell'organo di loro competenza ed investire la RAI della nomina dei restanti membri.

4. Qualora venissero a cessare tutti gli Amministratori, deve essere convocata d'urgenza l'Assemblea da parte del Collegio dei Sindaci, il quale può compiere nel frattempo tutti gli atti di ordinaria amministrazione.

5. Gli Amministratori che non intervengano senza giustificato motivo ad almeno tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione decadono dall'incarico. In tal caso si procede alla loro sostituzione ai sensi del comma 1 del presente articolo.

6. Il venir meno della condizione di dipendente delle società del Gruppo RAI e/o dell'iscrizione **al Fondo**, costituisce causa di decadenza dall'incarico, nel solo caso in cui vengano meno le condizioni di cui all'art.18 comma 5.

7. **Il Fondo** non corrisponde ai membri degli organi collegiali compenso alcuno, se tale incarico è ricoperto da iscritti; per i non iscritti il Consiglio di Amministrazione potrà riconoscere eventuali compensi.

Art. 20 – Consiglio di amministrazione – Attribuzioni

1. Al Consiglio di amministrazione sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione di quanto previsto dal presente Statuto, esso ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari e opportuni al conseguimento dello scopo del Fondo che non siano attribuiti all'Assemblea.

2. In particolare, il Consiglio di amministrazione:

- definisce il modello organizzativo (sistema di governo) del Fondo comprensivo delle funzioni fondamentali (gestione dei rischi e revisione interna) e, in tale ambito, delinea il sistema di controllo interno e il sistema di gestione dei rischi;
- definisce le politiche scritte relative alla gestione dei rischi e alla revisione interna;
- definisce la politica di remunerazione;
- definisce la politica di esternalizzazione delle funzioni/attività;
- definisce la politica di gestione dei conflitti di interesse;
- definisce i piani d'emergenza;
- effettua la valutazione interna del rischio;
- definisce la politica di investimento, i contenuti delle convenzioni di gestione e il sistema di controllo della gestione finanziaria;
- definisce le competenze di carattere contabile e di rendicontazione;
- definisce i prospetti del valore e della composizione del patrimonio;

- definisce la politica di impegno per gli investimenti azionari;
- definisce il piano strategico sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
- definisce il sistema informativo del Fondo e i presidi di sicurezza informatici;
- effettua la verifica dei requisiti di onorabilità, di professionalità, delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la valutazione delle situazioni impeditive e delle cause di sospensione;
- nomina il Direttore generale.

Inoltre, spetta al Consiglio di Amministrazione:

- a) redigere il bilancio annuale preventivo e consuntivo e la relazione da sottoporre all'assemblea dei delegati entro il 30 aprile;
- b) applicare norme e modalità per gli impieghi delle risorse finanziarie **del Fondo** in armonia con quanto disposto dalle norme di legge, dalle disposizioni attuative in materia di investimenti, in attuazione di quanto previsto dall'art. 6;
- c) autorizzare la stipula degli atti relativi agli impieghi di cui al precedente punto b), conferendo i relativi poteri;
- d) adeguare le disposizioni statutarie **del Fondo** in caso di sopravvenute disposizioni normative, di fonti secondarie e delle fonti istitutive, nonché di sopravvenute istruzioni della COVIP, sulla scorta della normativa vigente, ovvero predisporre le variazioni al presente Statuto, ai fini della successiva approvazione da parte dell'Assemblea, ed in particolare il regime di scelte dell'investimento. Le modifiche di cui alla presente lettera sono trasmesse alla COVIP e, alla prima riunione utile, portate alla conoscenza dell'Assemblea.
- e) deliberare sulle materie di competenza, ivi incluse le comunicazioni e reclami degli iscritti di cui all'art. 36.
- f) in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, ovvero sulla corretta amministrazione e gestione dello stesso, ha l'obbligo di riferire alla COVIP i provvedimenti ritenuti necessari a salvaguardare l'equilibrio medesimo.

3. Il Consiglio di amministrazione provvede alla nomina di un Segretario che può anche non essere membro del Consiglio stesso.

Art. 21 – Consiglio di amministrazione - Modalità di funzionamento e responsabilità

1. La convocazione viene effettuata dal Presidente, con comunicazione trasmessa per posta elettronica, con avviso di recapito, all'indirizzo comunicato da ciascun componente, da effettuarsi con un preavviso di almeno cinque giorni, salvo casi di particolare urgenza, indicando la data, l'ora e il luogo della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno. È consentita la partecipazione alla riunione con collegamento in video conferenza. Il Collegio dei Sindaci deve essere invitato a parteciparvi, con comunicazione trasmessa per posta elettronica, con avviso di recapito, all'indirizzo comunicato da ciascun Sindaco.
2. Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno con non oltre 7 mesi di intervallo tra una riunione e l'altra, nonché tutte le volte che il Presidente ritenga opportuno convocarlo o quando la convocazione venga richiesta da almeno tre dei suoi componenti o dal Collegio dei Sindaci.
3. Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza effettiva della maggioranza dei componenti del Consiglio stesso. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

4. Delle riunioni del Consiglio di amministrazione è redatto, su apposito libro, il relativo verbale. I verbali dovranno essere firmati dal Presidente e dal Segretario.

5. Gli Amministratori debbono adempiere ai doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze e sono solidalmente responsabili verso il Fondo per i danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di funzioni in concreto attribuite ad uno o più Amministratori.

6. Nei confronti degli Amministratori si applicano le disposizioni degli articoli 2391, 2392, 2393, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2629-bis del Codice Civile, nonché ogni altra previsione del Codice Civile ad essi direttamente applicabile.

7. Il Consiglio di amministrazione ha la responsabilità ultima dell'osservanza della normativa nazionale e delle norme dell'Unione europea direttamente applicabili.

Art. 22 – Presidente

1. Il Presidente viene nominato dal Consiglio di amministrazione che lo sceglie fra i membri di designazione della RAI.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale **del Fondo** e sta per esso in giudizio. Inoltre può, per determinati atti, delegare i propri poteri ad altri membri del Consiglio.

3. Il Presidente dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione **del Fondo**. Inoltre, si occupa della trasmissione alla COVIP di ogni variazione delle fonti istitutive unitamente ad una nota nella quale sono illustrate le modifiche apportate.

4. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito da uno degli altri membri designati dalla RAI.

Art. 23 – Collegio dei Sindaci – Criteri di costituzione

1. Il Collegio dei Sindaci è costituito da quattro membri effettivi e due supplenti; due membri effettivi e uno supplente sono designati dalla RAI e i restanti sono eletti dall'Assemblea dei delegati in rappresentanza degli iscritti.

2. L'elezione del Collegio dei Sindaci avviene sulla base di liste predefinite, con gli stessi criteri e modalità previsti dal precedente art. 18, commi 2, 3 e 4 per i membri del Consiglio di amministrazione elettivi; i Sindaci potranno anche non essere iscritti **al Fondo**.

3. Tutti i membri del Collegio dei Sindaci debbono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.

4. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità nel corso del mandato comportano la decadenza dall'incarico.

5. Non possono assumere la carica di Sindaco coloro che nell'esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Amministratore.

6. I componenti del Collegio dei Sindaci durano in carica per massimo tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. **Possano essere riconfermati per non più di quattro mandati consecutivi.**

7. Il Sindaco che cessa dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito per il periodo residuo dal supplente designato nell'ambito della relativa componente.

8. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

9. Il Collegio nomina nel proprio ambito il Presidente, scegliendolo fra i due membri eletti dall'assemblea dei delegati.

Art. 24 – Collegio dei Sindaci – Attribuzioni

1. Il Collegio dei Sindaci vigila sull'osservanza della normativa e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento.

2. La funzione di revisione legale è affidata ad una società di revisione o altro soggetto abilitato individuato con delibera dell'Assemblea. Il Collegio formula all'Assemblea una proposta motivata in ordine al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti e, in caso di revoca dello stesso, fornisce il proprio parere.

3. Il Collegio valuta i risultati del lavoro della funzione di revisione interna.

4. Il Collegio segnala al Consiglio di amministrazione le eventuali anomalie dell'assetto organizzativo e del sistema di governo del Fondo.

5. Il Collegio ha l'obbligo di segnalare a COVIP eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, nonché i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.

6. Il Collegio ha altresì l'obbligo di comunicare alla COVIP eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo e di trasmettere alla COVIP sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi dell'art. 2404, comma 4, del Codice Civile, si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio.

Art. 25 – Collegio dei Sindaci – Modalità di funzionamento e responsabilità

1. Il Collegio si riunisce almeno ogni novanta giorni.

2. Le convocazioni sono fatte dal Presidente per lettera, facsimile o posta elettronica, con avviso di recapito, all'indirizzo comunicato da ciascun Sindaco. È consentita la partecipazione alla riunione con collegamento in video conferenza o call conference.

3. Il Collegio redige il verbale di ciascuna riunione. Le riunioni del Collegio sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei Sindaci e le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti; peraltro, il Sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

4. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio, decadono.

5. I componenti effettivi del Collegio dei Sindaci devono assistere, altresì, alle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea senza diritto di voto e sono convocati con le stesse modalità. È consentita la partecipazione alla riunione con collegamento in video conferenza. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo ad almeno due Assemblee consecutive o, durante un esercizio sociale, a due riunioni consecutive del Consiglio di amministrazione, decadono.

6. I Sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

7. Essi sono responsabili in solido con gli Amministratori per i fatti o le omissioni di questi che abbiano causato un danno al Fondo, quando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.

8. Nei confronti dei Sindaci si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2403, 2403-bis, 2404, 2405, 2406 e 2407 del Codice Civile, nonché ogni altra previsione del Codice Civile ad essi direttamente applicabile.

Art. 26 – Direttore generale

1. Il Direttore generale è nominato dal Consiglio di amministrazione.

2. Il Direttore generale è preposto a curare l'efficiente gestione dell'attività corrente del Fondo, attraverso l'organizzazione dei processi di lavoro e l'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, e a realizzare l'attuazione delle decisioni dell'organo di amministrazione. Supporta l'organo di amministrazione nell'assunzione delle scelte di politica gestionale fornendo allo stesso le necessarie proposte, analisi e valutazioni in coerenza con il quadro normativo di riferimento.

3. Il Direttore generale deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.

4. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di ineleggibilità o incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.

Art. 27 – Funzioni fondamentali

1. Nell'ambito del sistema di governo del Fondo sono presenti le funzioni fondamentali relative alla gestione dei rischi e alla revisione interna.

2. Coloro che svolgono funzioni fondamentali, anche in caso di esternalizzazione, devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.

3. Il titolare della funzione di gestione dei rischi comunica, almeno una volta l'anno, ovvero ogniqualvolta ritenuto necessario, le risultanze e le raccomandazioni rilevanti nel proprio ambito di responsabilità al Consiglio di amministrazione che stabilisce quali azioni intraprendere. Il titolare della funzione di revisione interna riferisce al Consiglio di amministrazione.

B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. 28 – Incarichi di gestione

1. Le risorse finanziarie **del Fondo** destinate ad investimenti sono affidate in gestione mediante convenzione con soggetti gestori abilitati ai sensi della normativa tempo per tempo vigente, salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo. Restano salvi gli investimenti in essere e quanto previsto dall'art. 6, comma 1, del presente Statuto.
2. Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettere d) ed e), del Decreto, **il Fondo** può sottoscrivere o acquisire azioni o quote di società immobiliari nonché quote di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi ovvero quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi, nei limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.
3. Le risorse **del Fondo** sono gestite nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.
4. I soggetti gestori sono individuati nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalla normativa tempo per tempo vigente e, comunque, in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dal Consiglio di amministrazione, e i criteri di scelta dei gestori. A tal fine il Consiglio di amministrazione si attiene alle istruzioni della COVIP.
5. In coerenza con gli obiettivi e i criteri della politica di investimento il Consiglio di amministrazione adotta parametri di riferimento per la verifica dei risultati conseguiti dai gestori.

Art. 29 – Depositario

1. Le risorse del Fondo in gestione sono depositate presso un unico soggetto distinto dal gestore, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente (di seguito “depositario”).
2. Per la scelta del depositario il Consiglio di Amministrazione segue la procedura prevista dall'art. 6, comma 6, del Decreto.
3. Gli amministratori e i sindaci del depositario riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle irregolarità riscontrate nella gestione del Fondo e forniscono, su richiesta della stessa, informazioni su atti e fatti di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di depositario.
4. Lo svolgimento delle funzioni di gestore delle risorse finanziarie del Fondo è incompatibile con lo svolgimento dell'incarico di depositario.
5. Sugli strumenti finanziari e sulle somme di denaro del Fondo depositati presso il depositario non sono ammesse azioni dei creditori del depositario, del subdepositario o nell'interesse degli stessi.
6. Il depositario è responsabile nei confronti del Fondo e dei soci per ogni pregiudizio derivante dal mancato adempimento degli obblighi derivanti dallo svolgimento della sua funzione.

Art. 30 – Conflitti di interesse

1. La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della politica di gestione dei conflitti di interesse adottata dal Consiglio di amministrazione, in coerenza con la normativa tempo per tempo vigente.

Art. 31 – Gestione amministrativa

1. Oltre quanto previsto all'art. 6, **al Fondo** spetta curare ogni attività inerente alla gestione amministrativa; in particolare **al Fondo** compete:

- a) la tenuta dei rapporti con i soggetti gestori e con le compagnie di assicurazione e con il Depositario;
- b) la tenuta della contabilità;
- c) la raccolta e gestione delle adesioni;
- d) la verifica delle posizioni contributive individuali degli aderenti;
- e) la gestione delle prestazioni;
- f) la predisposizione della documentazione da inviare alle autorità di controllo;
- g) la predisposizione della modulistica e della Nota informativa, della rendicontazione e delle comunicazioni agli aderenti e ai beneficiari; il monitoraggio dell'evoluzione normativa del sistema, ai fini della predisposizione di opportuni mutamenti nella prassi e nell'assetto statutario;
- h) gli adempimenti fiscali e civilistici.

2. Le attività inerenti alla gestione amministrativa possono essere affidate, in tutto o in parte, mediante apposita convenzione per la fornitura di servizi amministrativi, a soggetti terzi scelti dal Consiglio di amministrazione sulla base di criteri di affidabilità, esperienza e professionalità.

3. Le convenzioni di cui al comma 2 prevedono misure adeguate a tutelare la riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.

4. Il Gestore amministrativo è responsabile nei confronti **del Fondo** e degli aderenti per ogni pregiudizio arrecato in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi assunti con la convenzione.

Art. 32 – Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio

1. Il Consiglio di Amministrazione **del Fondo** cura la tenuta delle scritture e dei libri contabili richiesti dalla COVIP.

2. Il Presidente **del Fondo** sovrintende alla compilazione del prospetto della composizione e del valore del patrimonio e lo sottoscrive congiuntamente al Presidente del Collegio dei Sindaci.

3. Le scritture contabili, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio e il bilancio **del Fondo** sono redatti in conformità alle disposizioni emanate dalla COVIP.

Art. 33 – Esercizio sociale e bilancio d'esercizio

1. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

2. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Delegati il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, nonché la relazione di cui al precedente art. 20, comma 2, lett. a). Il bilancio è accompagnato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio dei Sindaci e dalla relazione di revisione legale.

3. Il bilancio **del Fondo** è oggetto di revisione legale da parte di società di revisione, iscritta al Registro dei revisori legali istituito presso il Ministero delle Economia e delle Finanze ai sensi del D. Lgs. 2010/39, all'uopo incaricata dall'Assemblea su proposta motivata del Collegio dei sindaci.

4. Il bilancio, la relazione sulla gestione, la relazione dei Sindaci e quella di revisione legale sono depositati in copia presso la sede legale del Fondo durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché gli aderenti possano prenderne visione.

5. Il bilancio approvato e le relazioni di cui al comma 4 sono resi pubblici sul sito web del Fondo.

PARTE V RAPPORTI CON GLI ADERENTI

Art. 34 – Modalità di adesione

1. L'adesione **al Fondo** avviene mediante sottoscrizione di apposito modulo di adesione ed è preceduta dalla consegna dei documenti informativi previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.
2. Per coloro che intendano presentare la propria domanda di iscrizione **al Fondo**, l'adesione **al Fondo** medesima, per quanto riguarda la contribuzione a carico delle parti ex-art. 8, comma 1, del presente Statuto:
 - ha effetto con decorrenza dalla data di assunzione a tempo indeterminato, ovvero a termine per il personale inserito nei bacini di reperimento, laddove la relativa domanda pervenga **al Fondo** nello stesso mese dell'assunzione;
 - ha effetto a decorrere dal primo giorno del mese ancora successivo qualora la domanda pervenga **al Fondo** in data successiva al mese in cui è avvenuta l'assunzione a tempo indeterminato o a termine e l'aderente non abbia optato per la sola iscrizione con il TFR.
3. All'atto dell'adesione **il Fondo** verifica la sussistenza dei requisiti di partecipazione.
4. L'aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite **al Fondo**.
5. La domanda di adesione è presentata dal lavoratore direttamente o per il tramite del proprio datore di lavoro che la sottoscrive e, secondo le norme del presente Statuto e della fonte istitutiva, impegna sia il lavoratore che il datore di lavoro nei confronti **del Fondo**; la stessa contiene la delega al datore di lavoro per la trattenuta della contribuzione a carico del lavoratore. **Il Fondo** rilascerà all'aderente, per accettazione, copia sottoscritta della domanda di adesione.
6. Le comunicazioni di cui ai precedenti commi devono essere effettuate secondo le modalità ed i termini stabiliti dal Consiglio di amministrazione e corredate di ogni elemento da quest'ultimo ritenuto necessario.
7. Sempre con le modalità e nei termini che saranno stabiliti dal Consiglio di amministrazione, le società del gruppo devono altresì comunicare comunque **al Fondo** ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro col dipendente iscritto **al Fondo**.
8. La raccolta delle adesioni dei lavoratori può essere svolta nei luoghi di lavoro dei destinatari, nelle sedi del Fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, nonché attraverso sito web, secondo quanto indicato nella Nota informativa.
9. In caso di adesione mediante sito web, il Fondo deve acquisire il consenso espresso dell'aderente all'utilizzo di tale strumento. L'aderente ha il diritto di recedere entro trenta giorni dalla sottoscrizione del modulo, senza costi di recesso e senza dover indicare il motivo dello stesso. Per l'esercizio di tale diritto, l'aderente invia una comunicazione scritta al Fondo con modalità che garantiscano la certezza della data di ricezione. Il Fondo, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, procede a rimborsare le somme eventualmente pervenute, al netto delle spese di adesione, ove trattenute. Il Fondo rende previamente noti all'aderente il momento in cui l'adesione si intende conclusa, i termini, le modalità e i criteri di determinazione delle somme oggetto di rimborso.
10. In caso di adesione mediante conferimento tacito del TFR, **il Fondo**, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all'aderente l'avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza.

11. L'aderente perde la propria qualifica nei casi in cui la posizione individuale rimanga priva di consistenza per almeno un anno. A tal fine, il Fondo comunica all'aderente che provvederà alla cancellazione del medesimo dal libro degli aderenti, salvo che questi effettui un versamento entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.

Art. 35 – Trasparenza nei confronti degli aderenti e dei beneficiari

1. **Il Fondo** mette a disposizione degli aderenti la documentazione e tutte le altre informazioni utili secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP in materia. Gli stessi documenti sono disponibili sul sito web e presso la sede legale **del Fondo**. I documenti utilizzati in fase di adesione sono resi disponibili in formato cartaceo e gratuitamente anche presso le sedi dei soggetti che effettuano l'attività di raccolta delle adesioni. Su richiesta, il materiale viene inviato agli interessati.

2. Il Fondo fornisce agli aderenti e ai beneficiari le informazioni relative alle posizioni individuali maturate e alle prestazioni erogate, secondo quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente.

Art. 36 – Comunicazioni e reclami

1. Con le delibere di cui all'art. 20, comma 2, lett. e), **il Fondo** definisce le modalità attraverso le quali gli aderenti e i beneficiari possono rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami in coerenza con le indicazioni fornite dalla COVIP, riportandole nella Nota informativa.

Art. 36-bis – Clausola compromissoria

1. Le controversie fra gli iscritti e tra questi e **il Fondo**, inerenti ai rapporti associativi ed al funzionamento dell'associazione, saranno sottoposte alla decisione di tre arbitri da nominarsi, entro trenta giorni dalla richiesta formulata da una delle parti interessate alla devoluzione della controversia ad arbitrato, uno ciascuno dalle stesse parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, di comune accordo dai due arbitri già designati; in caso di disaccordo sul nome, esso dovrà essere designato dal Presidente del Tribunale di Roma.

2. Gli arbitri giudicheranno secondo diritto.

3. Resta salva l'impugnativa ai sensi dell'art. 827 c.p.c. così come sostituito dall'art. 19 della legge 5 gennaio 1994, n. 25.

PARTE VI NORME FINALI

Art. 37 – Modifica dello Statuto

1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea straordinaria **del Fondo** e sottoposte all'approvazione della COVIP.
2. Il Consiglio di amministrazione provvede ad apportare allo Statuto le modifiche che si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di disposizioni normative o della fonte istitutiva, nonché di disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP, in base alle disposizioni dell'art. 20, comma 2, lettera d).
3. Le modifiche di cui al comma precedente sono portate a conoscenza dell'Assemblea alla prima riunione utile e trasmesse alla COVIP.

Art. 38 – Cause di scioglimento del fondo e modalità di liquidazione del patrimonio

1. Oltre che per le cause derivanti da eventuali disposizioni di legge, **il Fondo** si scioglie ed è messo in liquidazione per deliberazione dell'Assemblea straordinaria in caso di
 - disdetta della fonte istitutiva e delle sue successive integrazioni e modificazioni, non seguita da altre intese;
 - sopravvenienza delle situazioni di incompatibilità dedotte nella fonte istitutiva o di eventi che rendano comunque impossibili gli scopi ovvero il funzionamento **del Fondo**.
2. L'Assemblea straordinaria può deliberare, altresì, lo scioglimento del Fondo a seguito di conforme accordo tra le parti istitutive.
3. Il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei Sindaci hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente agli altri organi **del Fondo** nonché alla COVIP tutti gli elementi che possono lasciare presumere la necessità di scioglimento **del Fondo**.
4. In caso di liquidazione **del Fondo**, l'Assemblea straordinaria definisce gli adempimenti necessari, stabilendone modalità e termini, per la salvaguardia delle prestazioni e dei diritti degli aderenti e dei beneficiari e procede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri in conformità alle iniziative ed intese che al riguardo siano assunte dalle parti istitutive, nel rispetto, comunque, delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 39 – Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alla normativa tempo per tempo vigente.